

REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

(emanato con D.D. n. 256 del 1° giugno 2012 in vigore dal 2 giugno 2012; modificato con D.D. n. 52/2013, con D.D. n. 469/2014, rettificato con D.D. n. 12/2015 e modificato con D.D. n. 545/2015, con D.D. n. 583/2016, con D.D. n. 234/2017, con D.D. n. 214/2018, con D.D. n. 462/2018, con D.D. n. 153/2020, con D.D. n. 579/2020, con D.D. n. 324/2022 e, da ultimo, con D.D.n. 301 del 21 aprile 2023)

Titolo I

Disposizioni generali

Art.1

(Ambito di applicazione)

1.1 Il presente regolamento elettorale (nel seguito: “Regolamento”) della Scuola Normale Superiore (nel seguito: “Scuola”) disciplina, nei casi previsti dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola, le modalità di individuazione dei componenti:

- a) del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 20, comma 1, lettere c), e), f) e g) dello Statuto;
- b) del Senato accademico di cui all'art. 22, comma 1, lettere d), e), f), g), h) e i) dello Statuto;
- c) del Nucleo di valutazione di cui all'art. 24, comma 2, lett. c), dello Statuto;
- d) dei Consigli di Classe di cui all'art. 30, comma 1, lettere d), e) ed f) dello Statuto;
- e) della Conferenza di ateneo di cui all'art. 34, comma 2, lettere da b) a f) dello Statuto;
- f) del Collegio di disciplina di cui all'art. 51, comma 3, dello Statuto;
- g) del Comitato unico di garanzia di cui all'art. 53, comma 3, dello Statuto.

1.2 L'elezione del Direttore della Scuola è disciplinata da apposito regolamento, secondo quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto.

1.3 L'elezione dei Presidi è disciplinata dall'art. 29, commi 2 e 3, dello Statuto. Solo nel caso in cui l'elezione dei Presidi non possa aver luogo in presenza, la stessa avrà luogo mediante mezzi telematici in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16 e seguenti del Regolamento.

1.4 La Scuola promuove il principio di pari opportunità tra uomini e donne anche nel caso di designazioni elettive, favorendo il riequilibrio di genere in tutti gli organi.

1.5 L'uso del genere maschile nella terminologia regolamentare è determinato esclusivamente da esigenze di semplicità redazionale.

Art. 2

(Modalità di individuazione, elettorato attivo e passivo)

2.1 Le elezioni dei componenti degli organi di cui all'art. 1 hanno luogo mediante elezione a scrutinio segreto.

2.2 L'elettorato attivo e passivo sono definiti dalla legge e, in mancanza, dallo Statuto e dal Regolamento. Spettano anche quando il soggetto sia cittadino straniero.

2.3 L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia che abbiano un numero di anni di servizio da svolgere almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo, anche se in congedo per motivi di studio o per esclusiva attività di ricerca scientifica (anno sabbatico, previsto dall'art. 17 del DPR 382/80), e a tutti ricercatori della Scuola. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo dei professori e ricercatori in convenzione si applica quanto stabilito dall'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010. Ai professori in distacco spetta l'elettorato attivo e passivo, se consentito dalle specifiche disposizioni che regolano il distacco. L'elettorato passivo non spetta ai professori collocati in aspettativa obbligatoria o posizioni equiparate.

2.4 L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli assegnisti di ricerca.

2.5 L'elettorato attivo non spetta al personale tecnico-amministrativo della Scuola che presta servizio presso altri enti in posizione di comando, di assegnazione temporanea, di aspettativa non retribuita o posizioni equivalenti. L'elettorato attivo spetta al personale dipendente di altri enti pubblici che presta servizio presso la Scuola in posizione di comando, di assegnazione temporanea o posizioni equivalenti. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo che abbia un numero di anni di servizio da svolgere almeno pari alla durata del mandato e non spetta al personale tecnico-amministrativo a tempo determinato che mantiene comunque l'elettorato attivo.

2.6 L'elettorato attivo e passivo degli allievi del corso ordinario decorre dal 1° ottobre dell'anno di inizio del corso fino al 30 settembre dell'anno di conclusione del corso; per gli allievi perfezionandi e dottorandi decorre dal 1° novembre dell'anno di inizio del corso di perfezionamento e dottorato. L'elettorato attivo e passivo degli allievi non spetta durante il periodo di:

- a) allontanamento per tempo determinato per ragioni disciplinari;
- b) sospensione dell'attività didattica o degli obblighi di frequenza autorizzati ai sensi dei Regolamenti della Scuola.

2.7 Gli allievi dei corsi di dottorato istituiti congiuntamente ad altri Atenei hanno elettorato attivo e passivo per gli organi della Scuola quando essa è sede amministrativa del corso.

2.8 I requisiti elettorali di cui al presente articolo e ai successivi articoli del Regolamento devono essere posseduti alla data delle votazioni indicata nel decreto di indizione e, per gli eletti, mantenuti per tutto il mandato. La perdita, anche temporanea, dell'elettorato passivo determina decadenza dell'eletto, salvo quanto previsto dal successivo art. 3, comma 7.

2.9 I soggetti titolari dell'elettorato attivo e di quello passivo sono individuati e indicati nelle liste elettorali allegata al decreto di indizione ovvero pubblicate all'Albo Ufficiale on line della Scuola fino a sette giorni prima della data fissata per il voto salvo quanto previsto dal successivo art. 30.

2.10 Ai fini elettorali, i ricercatori a tempo indeterminato sono equiparati ai ricercatori a tempo determinato.

2.11 Il Direttore può, con proprio decreto, al solo fine di assicurare l'ordinato svolgimento dei processi elettorali, accorpate professori e ricercatori appartenenti ad aree non presenti alla Scuola, ovvero che prestano servizio in aree diverse da quelle di appartenenza, ad aree di afferenza.

2.12 Per le elezioni dei rappresentanti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 22, comma 6, dello Statuto, a coloro che abbiano già svolto due mandati consecutivi spetta il solo elettorato attivo.

2.13 Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato o di provvedimento disciplinare o che sono sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

Art. 3 **(Decorrenza e durata dei mandati)**

3.1 Tutti i mandati elettivi decorrono dall'anno accademico successivo alla data di nomina, salvo quanto previsto dal comma seguente o da disposizioni speciali.

3.2 Il mandato dei rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento e dottorato decorre dal 1° novembre e termina alla fine del biennio accademico (31 ottobre) del mandato. Essi rimangono in carica per un biennio accademico, salvo perdita, anche temporanea, per qualunque causa, dell'elettorato passivo. Il mandato dei rappresentanti degli allievi ordinari nell'ultimo anno di corso dura in ogni caso fino al 31 ottobre.

3.3 Nel caso di sostituzioni o di elezioni suppletive successive ai termini indicati ai commi

precedenti, il mandato decorre dalla data del decreto di nomina e ha durata per lo scorcio del mandato.

3.4 I componenti eletti dai professori, dai ricercatori, dagli assegnisti di ricerca e dal personale tecnico e amministrativo rimangono in carica per tutta la durata del mandato, salvo dimissioni, incompatibilità o perdita, per qualunque causa, della condizione di appartenenza alla categoria di riferimento o perdita, anche temporanea, dell'elettorato passivo.

3.5 I rappresentanti degli allievi rimangono in carica per un biennio accademico, salvo perdita, anche temporanea, per qualunque causa, dell'elettorato passivo. Il mandato dei rappresentanti degli allievi ordinari nell'ultimo anno di corso dura in ogni caso fino al 31 ottobre.

3.6 Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti, presente nella graduatoria elettorale purché avente i requisiti previsti per l'elezione salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 3, dello Statuto per i componenti del Senato accademico. In mancanza, sono indette entro trenta giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato. Nel caso in cui il membro eletto che venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione sia il rappresentante degli allievi nel Consiglio di Amministrazione, il Direttore indice entro trenta giorni elezioni suppletive per lo scorcio del mandato.

3.7 Al termine della durata del mandato, esso prosegue temporaneamente fino al completamento delle successive elezioni ordinarie per la nomina dei nuovi componenti degli organi, salvo i casi di perdita dello status e di incompatibilità.

Art. 4 (Incompatibilità)

4.1 Le cause di incompatibilità per lo svolgimento del mandato nel Consiglio di amministrazione e nel Senato accademico sono stabilite dalla legge e dall'art. 27 dello Statuto. Le cause di incompatibilità per lo svolgimento del mandato negli altri organi della Scuola, sono stabilite dalla legge, dall'art. 27 dello Statuto e dalle disposizioni regolamentari speciali. In particolare:

- a) la carica di componente del Comitato Garante del Codice etico è incompatibile con le cariche degli organi collegiali di cui all'art. 16 dello Statuto della Scuola;
- b) la carica di componente del Collegio di disciplina è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di amministrazione;
- c) le cariche di componente del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico sono incompatibili con cariche in organizzazioni sindacali;
- d) il regime di impegno a tempo definito è incompatibile con le funzioni di componente elettivo del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e con l'esercizio di altre cariche accademiche.

4.2 Colui che versa anche temporaneamente in una qualsiasi causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, ha l'obbligo di informarne tempestivamente la Scuola.

4.3 Qualora, successivamente all'elezione, sia individuata d'ufficio una presunta causa di incompatibilità, il Direttore della Scuola informa l'interessato. Questi, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della informativa, elimina le cause di incompatibilità dandone notizia al Direttore oppure formula proprie osservazioni.

4.4 Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 3, ovvero nell'ipotesi prevista dal precedente comma 2, il Direttore, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita l'interessato a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare. L'interessato deve provvedere nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione dell'invito del Direttore.

4.5 Qualora l'interessato non provveda ai sensi del comma precedente, il Direttore lo dichiara decaduto dalla carica assunta anteriormente, se l'incompatibilità riguarda due incarichi interni

alla Scuola, ovvero dall'incarico interno alla Scuola se l'incompatibilità sussiste con un incarico esterno ad essa. Il Direttore provvede con proprio decreto da affiggere all'Albo Ufficiale on-line della Scuola per quindici giorni consecutivi.

4.6 La dichiarazione di decadenza per incompatibilità produce la cessazione del mandato e comporta la sostituzione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento ovvero l'indizione di elezioni suppletive.

4.7 Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico si applica la normativa in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Titolo II

Disposizioni comuni ai procedimenti elettorali

Capo I

Disposizioni generali

Art. 5

(Disposizioni generali sul voto)

5.1 Ogni elettore ha diritto a esprimere il voto indicando un numero di preferenze uguale al numero dei rappresentanti da eleggere, salvo che non sia diversamente disposto dal successivo comma 2 e da altre disposizioni del Regolamento. Per le rappresentanze degli allievi, degli assegnisti e dei ricercatori nei Consigli delle Classi di cui all'art. 31 e seguenti del Regolamento, si può esprimere un numero di preferenze uguale al numero di rappresentanti da eleggere più una.

5.2 Salvo quanto previsto dal successivo art. 27, comma 2, per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nel Senato accademico ogni elettore ha diritto di esprimere il voto indicando un numero di preferenze uguale al numero di rappresentanti più uno.

5.3 Le votazioni possono avvenire mediante strumenti cartacei oppure mediante strumenti telematici, come previsto dall'art. 54, comma 1, dello Statuto. Il decreto di indizione delle elezioni indica lo strumento con cui esse si svolgono. Le modalità di svolgimento delle elezioni telematiche sono indicate nel Capo III del presente Titolo.

5.4 Il voto si esprime indicando negli appositi spazi sulla scheda, cartacea o elettronica, il cognome della o delle persone scelte. In caso di omonimia nella stessa categoria, il voto per essere valido deve indicare anche il nome della persona designata.

5.5 Per la determinazione di qualunque numero necessario alle procedure elettorali si opera l'approssimazione mediante arrotondamento al numero più vicino, mantenendo fino ad un massimo di due decimali. Se la prima cifra da eliminare è minore o uguale a cinque si opera un arrotondamento per difetto, se è maggiore di cinque si opera un arrotondamento per eccesso.

Art. 6

(Disposizioni generali sulle elezioni)

6.1 Le elezioni con mezzi cartacei si tengono all'interno dei locali della Scuola in orario antimeridiano e pomeridiano, per un numero di ore consecutive non inferiore a otto. Le votazioni si svolgono nei giorni feriali, con esclusione del sabato, e non possono tenersi nei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico o durante le festività di confessioni religiose riconosciute dallo Stato.

6.2 Per motivi di economicità, nella stessa tornata elettorale possono tenersi le elezioni di diverse categorie e di diversi organi della Scuola ovvero degli organi universitari nazionali.

6.3 Il personale della Scuola che si trova in missione nell'interesse dell'amministrazione ha diritto per l'esercizio del voto con mezzi cartacei, a seguito di espressa e preventiva istanza, a raggiungere la sede della Scuola e al rimborso delle spese di viaggio.

6.4 La Scuola, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, assicura a tutte le componenti interessate nelle loro espressioni istituzionali e sindacali, condizioni paritarie di partecipazione e competizione, compreso il diritto a tenere assemblee in idonei locali.

6.5 Le elezioni ordinarie dei rappresentanti dei professori, dei ricercatori, degli assegnisti di ricerca e del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione si tengono di norma nel mese di ottobre. Le elezioni ordinarie dei rappresentanti degli allievi si svolgono di norma nel mese di novembre. Le elezioni ordinarie dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Comitato Unico di Garanzia si svolgono di norma nel mese di novembre.

6.6 Le elezioni suppletive sono indette:

- a) per la sostituzione del componente eletto il cui mandato sia terminato prima della scadenza naturale, qualora non sia possibile utilizzare le graduatorie elettorali disponibili, ai sensi dell'art. 3.6 e fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, dello Statuto;
- b) una sola volta qualora non sia raggiunto il quorum strutturale di cui all'art. 7;
- c) qualora non sia raggiunto il quorum per la proclamazione di cui all'art. 12; in tal caso le elezioni suppletive vengono ripetute per una sola volta.

6.7 La Scuola si riserva, per motivi di ragionevolezza e di economicità, di accorpate, di regola alla fine del semestre, eventuali elezioni suppletive.

6.8 Per i procedimenti elettorali è nominato un responsabile del procedimento che svolge le funzioni stabilite dal Regolamento e quelle indicate dalla Legge 241/1990.

6.9 Gli organi di cui all'art. 1 sono validamente costituiti anche nel caso in cui la minoranza dei suoi componenti non risulti eletta.

Art. 7

(Quorum strutturale per la validità delle elezioni ordinarie e suppletive)

7.1 Le elezioni ordinarie dei professori sono valide se prende parte alla votazione almeno la maggioranza degli elettori.

7.2 Le elezioni ordinarie dei ricercatori, degli allievi e del personale tecnico amministrativo sono valide se partecipano al voto almeno due quinti degli elettori.

7.3 Le elezioni ordinarie degli assegnisti di ricerca sono valide se partecipa al voto almeno un quinto degli elettori.

7.4 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6.7, nel caso in cui il quorum per le elezioni ordinarie, non sia raggiunto, le elezioni suppletive sono indette, di norma, entro il successivo termine di trenta giorni.

7.5 Le elezioni suppletive sono valide se prende parte alla votazione almeno un quinto degli elettori.

Art. 8

(Indizione delle elezioni)

8.1 Le elezioni sono indette con decreto del Direttore almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dello svolgimento delle votazioni, salvo quanto previsto dal successivo art. 30, comma 2.

8.2 Il decreto indica l'organo per il quale sono indette le elezioni, l'elettorato di riferimento, il numero degli eligendi, le modalità di pubblicazione degli elenchi dell'elettorato attivo, la data delle elezioni, l'orario di apertura e chiusura dei seggi e le modalità del voto.

8.3 Il decreto di indizione è pubblicato all'Albo Ufficiale on-line della Scuola fino al termine delle votazioni. La pubblicazione all'Albo Ufficiale on-line della Scuola ha valore di notifica ed efficacia di convocazione per tutti gli elettori interessati, salvo quanto previsto dal successivo art. 9,

comma 1.

Art. 9 (Liste elettorali)

9.1 Il decreto di indizione contiene gli elenchi dei soggetti aventi l'elettorato attivo e quello passivo riferiti alla data di emanazione del decreto di indizione delle votazioni. Le liste elettorali possono essere pubblicate all'Albo Ufficiale on line della Scuola anche separatamente dal decreto di indizione delle elezioni fino a sette giorni prima della data fissata per il voto. L'art. 30 e l'art. 25-*quater* stabiliscono le modalità e i tempi di individuazione e pubblicazione dell'elettorato passivo per l'elezione di un rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione.

9.2 Le liste elettorali possono essere aggiornate per cause sopravvenute con decreto del Direttore da emanarsi non oltre cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni. L'eventuale rettifica materiale delle liste elettorali è ammessa in ogni tempo prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 10 (Seggio elettorale ed eventuali sezioni)

10.1 Il Segretario generale nomina con proprio decreto il seggio elettorale, con eventuali sezioni, almeno tre giorni prima dell'inizio delle votazioni.

10.2 Qualora nella stessa tornata elettorale si tengano una pluralità di votazioni, ove non lo impediscano motivi di funzionalità, è nominato un unico seggio elettorale.

10.3 Il seggio può essere presieduto da un professore, da un ricercatore, da un dirigente o da un funzionario inquadrato nella categoria EP o D, fermo restando quanto previsto dall'art. 21 per il seggio elettronico.

10.4 Il seggio è composto dal Presidente e da almeno due componenti di cui un dipendente inquadrato almeno nella categoria C, con funzioni di segretario verbalizzante. Il decreto di nomina del seggio può indicare uno o più componenti supplenti o ulteriori componenti purché il seggio sia formato in numero dispari. Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal componente di seggio avente una maggiore anzianità di servizio. L'ufficio di componente di seggio è obbligatorio. Il rifiuto è ammesso esclusivamente in caso di giustificato motivo da comunicare entro due giorni dal ricevimento della proposta di incarico. Eventuali sostituzioni sono disposte con decreto del Segretario generale. Nel corso delle operazioni elettorali, in caso di necessità e urgenza, spetta al Presidente di seggio provvedere alle sostituzioni, dandone atto nel verbale.

10.5 I componenti del seggio sono nominati con criteri di sorteggio e/o rotazione e in modo da assicurare di norma la partecipazione di almeno un esponente di tutte le componenti interessate al voto. Ai soli fini della composizione del seggio, i ricercatori, gli allievi del corso ordinario, gli allievi del corso di perfezionamento e di dottorato sono considerati unitariamente, prescindendo dalla Classe di appartenenza.

10.6 La composizione e le funzioni della sezione seguono i criteri e le modalità indicati per il seggio.

10.7 Il seggio o ciascuna sezione redige un processo verbale di tutte le operazioni effettuate, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Una sintesi dei risultati complessivi delle elezioni, comprensivi dei risultati parziali delle Sezioni, è tempestivamente pubblicata, a cura del segretario del seggio, all'Albo Ufficiale on-line della Scuola per cinque giorni consecutivi. Dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni gli interessati possono presentare dichiarazioni di rinuncia o di opzione.

Art. 11 (Competenze e responsabilità del seggio o sezione)

11.1 Il seggio e ciascuna sezione sono responsabili della regolarità e della segretezza delle operazioni di voto.

11.2 Il seggio o la sezione delibera, con competenza esclusiva, su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in corso. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con prevalenza, nel caso di parità di voti, del voto cui accede il Presidente.

11.3 Il seggio o la sezione, all'atto della chiusura delle votazioni, procede immediatamente, in seduta pubblica, allo spoglio delle schede e all'attribuzione dei voti.

11.4 Il seggio o la sezione è responsabile, con competenza esclusiva, dei conteggi effettuati e dei voti attribuiti, salvo ricorso alla Commissione elettorale sulla base di riserva da formularsi all'atto dello spoglio e da riportare nel processo verbale della seduta.

11.5 Il Presidente è tenuto a far registrare nel processo verbale relativo alle operazioni effettuate eventuali dichiarazioni, osservazioni, riserve formulate da elettori, purché obiettivamente rilevanti rispetto alle operazioni in corso, anche al fine della valutazione dei ricorsi da parte della Commissione elettorale.

Art. 12 **(Proclamazione dei risultati e nomina)**

12.1 La proclamazione dei risultati e degli eletti è effettuata con decreto del Direttore. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 6.

12.2 Il decreto è emanato nei cinque giorni successivi al termine per la presentazione di ricorsi avverso lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, ed è pubblicato all'Albo Ufficiale on-line della Scuola per quindici giorni consecutivi.

12.3 Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie relative ai professori, ai ricercatori, agli assegnisti di ricerca, al personale tecnico e amministrativo, al fine di garantire il rispetto della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, a parità di voti, la precedenza spetta alle donne; nel caso di ulteriore parità, la precedenza spetta al personale con maggiore anzianità di ruolo e, infine, al personale maggiore di età.

12.4 Nella proclamazione degli eletti e nella formazione delle graduatorie relative agli allievi, a parità di voti, la precedenza spetta alle donne; nel caso di ulteriore parità, la precedenza spetta agli allievi che abbiano maggiore anzianità di frequenza nel corso al quale appartengono alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni e, infine, all'allievo maggiore di età.

12.5 Con il decreto di cui al precedente comma 1 sono approvate anche le graduatorie elettorali nelle quali sono inseriti, oltre agli eletti, gli esponenti della categoria che abbiano riportato un numero di voti non inferiore a quello indicato al comma successivo, utili a eventuali sostituzioni fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 3, dello Statuto, e dall'art. 3, comma 6, ultimo inciso, del Regolamento.

12.6 Ove non diversamente disposto, i rappresentanti dei professori e dei ricercatori sono eletti se riportano almeno due voti mentre i rappresentanti degli assegnisti di ricerca, degli allievi e del personale tecnico e amministrativo sono eletti se riportano un numero di voti non inferiore a un quinto dei voti validamente espressi (non si tiene conto pertanto delle schede bianche e di quelle nulle). In caso contrario sono indette le elezioni suppletive, ferma restando l'elezione di coloro che hanno già ricevuto un numero sufficiente di voti.

12.7 Con il medesimo decreto di cui al primo comma del presente articolo, il Direttore provvede alla nomina del soggetto proclamato eletto a componente dell'organo, salvo che non sia pervenuta dall'interessato comunicazione di rinuncia o di eventuali condizioni di incompatibilità/ineleggibilità ai sensi dell'art. 4.

Capo II

Disposizioni relative ai procedimenti elettorali svolti con mezzi cartacei

Art. 13 (Adempimenti preliminari)

13.1 Il responsabile del procedimento provvede alla predisposizione delle schede, dei registri per la raccolta delle firme dei votanti e di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali, che sono consegnati al segretario del seggio o della sezione il giorno antecedente le votazioni.

13.2 Il seggio e la sezione sono insediati in un idoneo locale all'interno della Scuola, in modo che sia sempre garantita la segretezza del voto. All'interno del locale sono collocate le urne per la raccolta delle schede e una o più cabine elettorali.

13.3 Nel caso in cui le votazioni si svolgano in più giornate, al termine di ogni giorno le urne sono sigillate dai componenti di seggio e custodite in apposito luogo sotto la responsabilità del Presidente del seggio.

13.4 Ciascuna scheda elettorale contiene:

- a) l'indicazione dell'elezione di cui si tratta;
- b) la data della votazione;
- c) la categoria interessata al voto;
- d) il numero dei componenti elettivi da eleggere;
- e) il numero massimo di preferenze che l'elettore può esprimere.

Nella scheda, il numero di righe predisposte è sempre uguale al numero massimo di preferenze consentite all'elettore, salvo che non sia diversamente stabilito dagli articoli seguenti.

13.5 Le schede, di colore o numero diverso per ogni componente da eleggere, sono autenticate mediante l'apposizione di un sigillo a timbro della Scuola e vidimate da un componente del seggio o della sezione.

13.6 Il giorno in cui si svolgono le votazioni, il seggio o la sezione procede preliminarmente alla verifica del materiale ricevuto dall'amministrazione della Scuola e alla rispondenza del locale destinato al voto ai requisiti previsti dal Regolamento. L'amministrazione è tenuta a disporre tempestivamente i provvedimenti che risultassero necessari per consentire il regolare inizio delle votazioni.

13.7 Il seggio o la sezione cura l'affissione degli elenchi degli elettori nel locale delle votazioni; consente, in apposito e delimitato luogo individuato all'interno del locale di votazione, l'esposizione, da parte di esponenti della categoria interessata al voto, di comunicati di assemblee, di dichiarazioni di disponibilità a candidature, di avvisi relativi alle elezioni in corso.

13.8 Prima dell'inizio delle votazioni, il Presidente provvede a far sigillare le urne.

Art. 14 (Operazioni di voto cartaceo)

14.1 Le operazioni di voto si svolgono secondo le seguenti modalità:

- a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista degli aventi diritto all'elettorato attivo;
- b) accertamento dell'identità personale dell'elettore, mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento nel caso che non sia personalmente conosciuto da nessuno dei componenti il seggio o la sezione; gli estremi del documento di identificazione utilizzato, ovvero la firma del componente del seggio o della sezione che garantisce l'identità dell'elettore, sono annotati sulla lista dei votanti, di fianco allo spazio predisposto per la firma dell'elettore;
- c) consegna della scheda all'elettore, che esprimerà il voto in cabina, utilizzando la matita

copiativa o la penna fornita dal seggio o dalla sezione;

d) chiusura della scheda da parte dell'elettore e riconsegna al seggio o alla sezione; la scheda è introdotta nell'urna alla presenza dell'elettore;

e) annotazione sull'elenco dell'avvenuta votazione, mediante apposizione della firma da parte dell'elettore a fianco del suo nominativo.

14.2 Nel locale del seggio o della sezione è consentita la sosta esclusivamente agli elettori per il solo tempo necessario alle operazioni di voto.

14.3 Durante le operazioni di voto, il seggio o la sezione opera con la presenza costante di almeno tre componenti.

14.4 Allo scadere dell'ora di chiusura delle urne, sono ancora ammessi a votare quanti siano eventualmente presenti nel locale.

Art. 15 **(Operazioni di scrutinio)**

15.1 Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

15.2 Qualora non sia raggiunto il quorum necessario per la validità dell'elezione ai sensi dell'art. 7, non si procede allo spoglio e le schede sono inserite in una apposita busta sigillata e siglata da tutti i componenti del seggio o della sezione.

15.3 Qualora il quorum necessario per la validità dell'elezione ai sensi dell'art. 7 sia raggiunto, il seggio provvede a:

- a) verificare che il numero delle schede contenute nell'urna coincida con il numero dei votanti;
- b) effettuare lo spoglio delle schede;
- c) attribuire i voti;
- d) stilare la graduatoria di coloro che hanno ottenuto voti.

15.4 Eventuali voti eccedenti si considerano non espressi: restano validi quelli manifestati nel numero previsto, secondo l'ordine con cui sono indicati sulla scheda.

15.5 Sono dichiarate nulle le schede che:

- a) non danno la possibilità di identificare univocamente il candidato prescelto;
- b) non sono quelle fornite dalla Scuola e vidimate dal seggio;
- c) recano segni o alterazioni che consentano la riconoscibilità dell'identità dell'elettore.

15.6 Il processo verbale, le schede e l'elenco dei votanti sono trasmessi al responsabile del procedimento. Le schede utilizzate (valide, bianche e nulle) sono conservate per un periodo non inferiore a 150 giorni decorrenti dalla data di fine del termine finale di permanenza all'Albo Ufficiale on-line del decreto di proclamazione degli eletti.

15.7 Il Segretario del seggio provvede alla pubblicazione di una sintesi dei risultati elettorali ai sensi dell'art. 10, comma 7, del Regolamento.

Capo III

Disposizioni relative ai procedimenti elettorali svolti con mezzi telematici

Art. 16 **(Elezioni telematiche)**

16.1 Le elezioni possono svolgersi mediante mezzi telematici, ai sensi dell'art. 54, comma 1, dello Statuto, e sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capo e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle altre disposizioni del Regolamento.

Art. 17 **(Accreditamento dell'elettore)**

17.1 A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale, sono consegnati i codici di accesso personali alla procedura di voto.

17.2 L'accesso alla funzione per effettuare le operazioni di voto è consentito una sola volta. All'elettore che abbia già votato è automaticamente inibito l'accesso alle procedure di voto elettronico.

17.3 Qualora nel corso della votazione l'elettore riscontrasse difficoltà tecniche, egli ha facoltà di richiedere apposita assistenza da parte dei componenti il seggio durante il normale orario di lavoro.

Art. 18 **(Urna elettronica)**

18.1 Per urna elettronica si intende l'urna virtuale dedicata alla raccolta dei voti espressi mediante il sistema di voto telematico della Scuola. All'urna elettronica possono accedere, tramite apposita utenza, esclusivamente:

- a) gli aventi diritto al voto;
- b) il Presidente e i componenti del seggio elettronico;
- c) l'Amministratore del sistema telematico, al fine di effettuare verifiche e controlli sul corretto funzionamento del sistema.

18.2 L'accesso all'urna elettronica da parte dei soggetti indicati ai punti b) e c) del comma precedente durante le operazioni di voto consente esclusivamente di ottenere la visualizzazione dell'affluenza alle urne e non consente di eseguire nessuna attività di spoglio parziale o visualizzazione del conteggio dei voti espressi.

18.3 Di ogni accesso effettuato da soggetti diversi dagli elettori, è fatta menzione nel verbale con relativa dettagliata descrizione dei motivi che hanno reso indispensabile l'accesso, comunque autorizzato dal Presidente del Seggio. Qualsiasi accesso non autorizzato dal Presidente di seggio rende nulla l'intera elezione. In tal caso non si procede allo scrutinio.

18.4 L'accesso all'urna elettronica può avvenire da postazione dotata di accesso ad internet, attraverso il sito istituzionale della Scuola contenente apposita area riservata dedicata alle elezioni.

Art. 19 **(Espressione del voto elettronico)**

19.1 La votazione avviene utilizzando la scheda elettorale elettronica, resa disponibile dopo il riconoscimento e l'accesso informatici dell'elettore al seggio attraverso l'area riservata sul sito istituzionale della Scuola, accessibile tramite la password personale.

19.2 Attraverso la scheda elettorale elettronica l'elettore può:

- a) esprimere un voto valido, inserendo le preferenze individuali in conformità a quanto previsto dal Regolamento;
- b) votare scheda bianca, selezionando l'apposita opzione prevista.

19.3 All'atto della conferma, il voto viene definitivamente inserito nell'urna elettronica sotto forma di record della base dati; il sistema di voto telematico registra esclusivamente le informazioni relative al contenuto del voto espresso (preferenza o scheda bianca) disgiunte e non riconducibili alle credenziali personali utilizzate per l'espressione di voto.

19.4 L'avvenuta esecuzione delle operazioni di voto viene confermata all'utente con apposito messaggio indicante la data e l'ora di voto, presente sulla pagina del sito. Inoltre, ogni elettore che abbia già esercitato il suo diritto al voto troverà disabilitata la funzionalità del voto elettronico

qualora effettui successivamente un nuovo accesso.

Art. 20
(Sicurezza e segretezza)

20.1 Il sistema di voto elettronico è strutturato per garantire il rispetto dei vincoli di sicurezza e segretezza del voto nei seguenti termini:

- a) l'unicità del voto, in quanto è assicurata un'unica espressione di voto;
- b) la segretezza del voto, in quanto non è consentita l'associazione fra il votante e il relativo voto espresso.

20.2 Il Direttore della Scuola, su proposta del Segretario generale, nomina, tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati in servizio alla Scuola, il Responsabile della sicurezza informatica del sistema di voto elettronico e il suo supplente. Qualora il sistema di voto sia gestito da un appaltatore, la sicurezza informatica è assicurata dall'appaltatore stesso.

Art. 21
(Seggio elettronico)

21.1 Nel caso di elezione espletata mediante sistema elettronico, con decreto del Segretario generale è nominato un apposito seggio elettorale che segue le operazioni di voto, assiste i votanti, riscontra i dati di scrutinio generati dal sistema e collabora con il responsabile del procedimento.

21.2 Il seggio è presieduto da un dipendente della Scuola che possieda adeguate competenze sull'uso del sistema elettronico di voto ed è costituito dallo stesso e da altri due componenti tra cui un dipendente inquadrato almeno nella categoria C che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

21.3 Preliminarmente allo svolgimento delle elezioni, il seggio verifica la completezza e correttezza dei dati necessari e quindi il Presidente del seggio dispone l'apertura e la chiusura delle urne nei giorni e negli orari delle elezioni.

21.4 Il Segretario del seggio provvede alla pubblicazione di una sintesi dei risultati elettorali ai sensi dell'art. 10, comma 7.

Art. 22
(Definizioni)

22.1 Al fine di effettuare le elezioni mediante mezzi telematici il Responsabile del procedimento svolge le attività istruttorie di propria competenza accedendo all'apposita sezione del software ed alimentandone i database dei soggetti aventi l'elettorato attivo e passivo necessari per le votazioni e vigila sullo svolgimento dell'intera procedura elettorale.

Art. 23
(Tutela del voto telematico)

23.1 L'elettore esprime personalmente il proprio voto attraverso l'utilizzo delle proprie personali credenziali di ateneo. Qualora le credenziali fossero compromesse, l'elettore ne informa il responsabile del procedimento e della sicurezza informatica di ateneo e chiede il rilascio di nuove credenziali.

23.2 L'elettore accede al sistema di voto elettronico da luogo idoneo ad evitare che altri possano vedere l'espressione di voto effettuata. La Scuola rende disponibile una postazione informatica per gli elettori che non siano provvisti di un proprio strumento informatico e/o di telefono cellulare e che ne facciano richiesta.

23.3 L'uso improprio di credenziali, password, pin-code o di altri diritti di accesso, comunque denominati, determina responsabilità disciplinare ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

Titolo III

Disposizioni speciali relative alle elezioni di singoli organi

Art. 24

(Disposizioni particolari)

24.1 Il presente Titolo reca disposizioni ulteriori per le elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione (art. 20 dello Statuto), del Senato accademico (art. 22 dello Statuto), del Nucleo di valutazione (art. 24, comma 2, lett. c), dello Statuto), dei Consigli delle strutture accademiche (art. 30 dello Statuto), della Conferenza di ateneo (art. 34 dello Statuto), del Collegio di disciplina (art. 51 dello Statuto) e del Comitato unico di garanzia (artt. 53 dello Statuto).

24.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Titolo, si applicano le restanti disposizioni del Regolamento.

Capo I

Elezioni del Consiglio di amministrazione

Art. 25

(Componenti elettivi del Consiglio di amministrazione)

25.1 Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'art. 20 dello Statuto, l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di amministrazione e precisamente di:

- a) un rappresentante dei professori associati della Scuola;
- b) un rappresentante degli allievi del corso ordinario;
- c) un rappresentante degli allievi del corso di perfezionamento;
- d) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

Art. 25-bis

(Rappresentante dei professori associati nel Consiglio di amministrazione)

25-bis.1 L'elettorato attivo per l'elezione del rappresentante dei professori associati di cui all'art. 20, comma 1, lett. c), dello Statuto, spetta a tutti i professori associati della Scuola. L'elettorato passivo spetta ai professori associati che assicurino un numero di anni di impegno alla Scuola pari almeno alla durata del mandato.

Art. 25-ter

(Rappresentanti degli allievi nel Consiglio di amministrazione)

25-ter.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi, di cui all'art. 20, comma 1, lettere e) ed f) dello Statuto, spetta rispettivamente a tutti gli allievi dei corsi ordinari e a tutti gli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato della Scuola.

Art. 25-quater

(Rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel Consiglio di amministrazione)

25-quater.1 L'elettorato attivo per l'elezione del rappresentante del personale tecnico e amministrativo di cui all'art. 20, comma 1, lett. g), dello Statuto, spetta ai dirigenti e al personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato e determinato in servizio presso la Scuola alla data delle votazioni. L'elettorato passivo spetta ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato con un numero di anni di servizio residui almeno pari alla durata del mandato. Per le candidature si applicano le altre disposizioni previste dall'art. 30 del Regolamento.

Capo II

Elezione del Senato accademico

Art. 26

(Componenti elettivi del Senato accademico)

26.1 Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'art. 22 dello Statuto, l'elezione di:

- a) sei rappresentanti dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia, di cui almeno uno per ciascuna area scientifico-disciplinare presente alla Scuola fra quelle non rappresentate dal Direttore, dal Vice Direttore e dai Presidi delle Classi. A fini elettorali, le aree scientifico disciplinari che non hanno i requisiti di cui all'art. 54, comma 4, dello Statuto, sono aggregate, con decreto del Direttore, ad altre aree e restano tali nel biennio accademico di riferimento;
- b) un rappresentante dei ricercatori;
- c) un rappresentante degli assegnisti di ricerca;
- d) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari;
- e) due rappresentanti degli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato;
- f) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

Art. 27

(Rappresentanti dei professori e aree scientifico-disciplinari nel Senato accademico)

27.1 L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia in base alle rispettive aree scientifico-disciplinari secondo la classificazione operata dalla normativa ministeriale.

27.2 La scheda elettorale riporta ciascuna delle aree individuate nel decreto di indizione e, al suo interno, lo spazio per esprimere due preferenze per ciascuna area. Per la validità complessiva del voto espresso, è necessario che sia espresso un numero totale di preferenze a donne almeno pari al numero di aree coinvolte che contengono una o più candidate elegibili.

27.3 Per ciascuna area vengono predisposte distinte graduatorie. Sono proclamati eletti in primo luogo coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle graduatorie delle aree non già rappresentate da Direttore, dal Vice Direttore e dai Presidi. Successivamente, la rappresentanza viene completata nominando i docenti che hanno ricevuto il numero più alto di voti all'interno di tutte le graduatorie. In tutti i casi di parità, viene eletta la docente donna e, nel caso di ulteriore parità, la docente con maggiore anzianità accademica.

27.4 Qualora nel corso del biennio accademico venga eletto o nominato il Direttore, il Vice Direttore o un Preside e si determini, in conseguenza di questo, il venire meno del vincolo della rappresentanza di tutte le aree di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), il rappresentante dei professori dell'area corrispondente al docente eletto o nominato decade. Nel caso in cui sia componente del Senato accademico più di un rappresentante di tale area, decade il rappresentante dei professori che ha ricevuto il minore numero di voti o, in caso di parità, quello con minore anzianità accademica. Entro trenta giorni dalla elezione o nomina del Direttore, Vice Direttore o Preside, si procede a nuove elezioni per integrare la rappresentanza con un professore appartenente all'area scientifico disciplinare non più rappresentata, secondo quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 28

(Rappresentanti dei ricercatori e degli assegnisti di ricerca nel Senato accademico)

28.1 L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i ricercatori e a tutti gli assegnisti di ricerca.

Art. 29

(Rappresentanti degli allievi nel Senato accademico)

29.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione di due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari spetta a tutti gli allievi dei predetti corsi.

29.2 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione di due rappresentanti degli allievi dei corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca spetta agli allievi dei predetti corsi.

Art. 30

(Rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel Senato accademico)

30.1 L'elettorato attivo spetta ai dirigenti e al personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso la Scuola alla data delle votazioni. L'elettorato passivo spetta ai dirigenti e al personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato con un numero di anni di servizio residui almeno pari alla durata del mandato, individuati mediante il sistema di candidature disciplinato dai commi successivi.

30.2 Il decreto d'indizione delle elezioni deve essere emanato almeno trenta giorni prima delle elezioni ed approva la lista elettorale dei dipendenti aventi l'elettorato attivo. Entro il termine perentorio di venti giorni prima della data delle votazioni, ciascun elettore può presentare all'ufficio protocollo della Scuola una proposta di candidatura individuale mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal candidato e da un numero di elettori non inferiore al cinque per cento del numero complessivo degli elettori. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.

30.3 Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Direttore provvede ad ammettere le candidature dei soggetti aventi i requisiti stabiliti, costituenti l'elettorato passivo, con decreto da pubblicarsi all'Albo ufficiale on-line. In caso di assenza di candidature, le elezioni ordinarie sono nuovamente indette, una sola volta, decorsi almeno sei mesi.

30.4 L'elettore può esprimere il voto indicando uno solo dei candidati presenti sulla scheda elettorale.

30.5 Prima della indizione delle elezioni, si può tenere una assemblea del personale tecnico e amministrativo, se indetta dal rappresentante uscente.

Capo III

Elezioni dei Consigli delle strutture accademiche

Art. 31

(Componenti elettivi dei Consigli delle strutture accademiche)

31.1 Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'art. 30 dello Statuto, l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori, dei rappresentanti degli allievi e dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca all'interno di ciascun Consiglio delle strutture accademiche.

31.2 Il decreto di indizione individua per ciascuna delle strutture accademiche, applicando i criteri stabiliti dall'art. 30 dello Statuto, il numero dei componenti da eleggere, relativi al biennio accademico di riferimento, ferme restando, per gli allievi, le rappresentanze minime e massime indicate dal comma 1 dello stesso articolo.

Art. 32

(Elezioni dei ricercatori nei Consigli delle strutture accademiche)

32.1 L'elettorato attivo e l'elettorato passivo spetta a tutti i ricercatori afferenti alla struttura accademica. L'eventuale incarico di professore aggregato non produce effetti ai fini elettorali. Ciascun elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero di rappresentanti da eleggere, come determinato nel decreto di indizione delle elezioni, più uno.

32.2 Al fine della proclamazione degli eletti è predisposta un'unica graduatoria. In caso di mancata elezione di almeno un ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, della Legge 240/2010, sono indette elezioni suppletive.

32.3 Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in graduatoria fino alla concorrenza con il numero dei componenti e delle categorie da eleggere come determinato dal decreto di indizione.

32.4 I rappresentanti dei ricercatori che abbiano il titolo temporaneo di professore aggregato partecipano alle riunioni solo in qualità di rappresentanti dei ricercatori.

Art. 33

(Rappresentanti degli allievi nei Consigli delle strutture accademiche)

33.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli allievi del corso ordinario iscritti ad un corso di laurea, degli allievi del corso ordinario iscritti a un corso di laurea magistrale e degli allievi del corso di perfezionamento e dottorato di ciascuna struttura accademica nel relativo Consiglio, spetta rispettivamente agli allievi del corso ordinario iscritti a un corso di laurea, agli allievi del corso ordinario iscritti a un corso di laurea magistrale e agli allievi del corso di perfezionamento e dottorato appartenenti alla medesima struttura accademica.

33.2 Per ciascuna categoria viene redatta una graduatoria di coloro che hanno ricevuto voti non inferiori a quanto stabilito dall'art. 12, comma 6. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 12, comma 4, sono proclamati eletti all'interno di ciascuna delle categorie indicate al precedente comma 1 gli allievi che hanno riportato il maggior numero di voti.

33.3 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 12, comma 4, qualora il numero dei rappresentanti degli allievi da eleggere per ciascuna struttura accademica sia superiore al numero di categorie previste per la struttura medesima, sono proclamati eletti coloro che si siano collocati nei posti successivi al primo nelle graduatorie e che abbiano conseguito il miglior rapporto fra il numero di voti ricevuti e il numero degli elettori.

Art. 33-bis

(Rappresentanti degli assegnisti di ricerca nei Consigli delle strutture accademiche)

33-bis.1 L'elettorato attivo e l'elettorato passivo spetta a tutti gli assegnisti di ricerca afferenti alla struttura accademica.

Art. 34

(Rappresentante degli allievi nel Nucleo di valutazione)

34.1 L'elettorato attivo e l'elettorato passivo spetta a tutti gli allievi della Scuola.

Capo IV

Elezioni della Conferenza di Ateneo

Art. 35

(Disposizioni generali)

35.1 Il presente Capo disciplina, in attuazione dell'art. 34 dello Statuto, l'elezione di:

- a) un rappresentante dei professori di ruolo per ciascuna area disciplinare, eletti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia della Scuola;
- b) un rappresentante dei ricercatori per ciascuna area disciplinare, eletto da tutti i ricercatori della Scuola;
- c) sei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, in modo da rappresentare sia l'area amministrativa-gestionale, sia l'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, sia l'area biblioteche proporzionalmente al numero degli elettori di ciascuna delle tre aree, garantendo comunque la rappresentanza di ciascuna area;
- d) tre rappresentanti degli assegnisti di ricerca;
- e) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea;
- f) due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea magistrale;
- g) due rappresentanti degli allievi perfezionandi e dottorandi.

35.2 Il mandato di tutti i componenti la Conferenza di ateneo è biennale e le elezioni si svolgono, se possibile, in concomitanza con quelle del Senato accademico.

Art. 36

(Elezione dei professori nella Conferenza di ateneo)

36.1 L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia della Scuola.

36.2 L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima e seconda fascia per ciascuna area disciplinare secondo le classificazioni operate dalla normativa ministeriale.

36.3 La scheda elettorale riporta ciascuna delle aree disciplinari e, al suo interno, lo spazio per esprimere una preferenza per ciascuna area.

36.4 Per ciascuna area vengono predisposte distinte graduatorie. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle graduatorie.

Art. 37

(Elezione dei ricercatori nella Conferenza di ateneo)

37.1 L'elettorato attivo spetta a tutti i ricercatori della Scuola.

37.2 L'elettorato passivo spetta a tutti i ricercatori per ciascuna area disciplinare secondo le classificazioni operate dalla normativa ministeriale.

37.3 La scheda elettorale riporta ciascuna delle aree disciplinari e, al suo interno lo spazio per esprimere due preferenze per ciascuna area.

37.4 Per ciascuna area vengono predisposte distinte graduatorie. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito un numero di voti più elevato in ciascuna delle graduatorie. In tutti i casi di parità, viene eletta la ricercatrice donna e, nel caso di ulteriore parità, la ricercatrice con maggiore anzianità accademica.

Art. 38

(Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale nella Conferenza di ateneo)

38.1 L'elettorato attivo spetta ai dirigenti e al personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso la Scuola alla data fissata per le votazioni. L'elettorato passivo spetta per ognuna delle tre aree (amministrativa-gestionale; tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati; biblioteche) ai dipendenti a tempo indeterminato distintamente per ciascuna area.

38.2 La scheda elettorale riporta ciascuna delle aree e, al suo interno lo spazio per esprimere un numero di preferenze pari al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna area. Per ogni area viene redatta una graduatoria e verranno eletti i soggetti che avranno riportato il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti. In tutti i casi di parità, viene eletta la donna e, nel caso di ulteriore parità, la donna con maggiore anzianità di servizio.

Art. 39

(Elezione degli assegnisti di ricerca nella Conferenza di ateneo)

39.1 L'elettorato attivo e passivo spetta agli assegnisti di ricerca della Scuola.

39.2 Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. In tutti i casi di parità, viene eletta l'assegnista di ricerca donna e, nel caso di ulteriore parità, l'assegnista di ricerca donna con maggiore anzianità di servizio.

Art. 40

(Elezione degli allievi nella Conferenza di ateneo)

40.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione di due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea della Scuola, di due rappresentanti degli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea magistrale e di due rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento e di dottorato di ricerca spetta rispettivamente agli allievi dei corsi ordinari iscritti ai corsi di laurea, agli allievi ordinari iscritti ai corsi di laurea magistrale e agli allievi iscritti ai corsi di perfezionamento e di dottorato.

40.2 Qualora l'allievo eletto passi senza soluzione di continuità da un corso ad un altro di livello

superiore conserva l'elettorato passivo ove compatibile con la categoria di appartenenza successivamente acquisita, altrimenti cessa dalla carica.

40.3 Per ciascuna categoria vengono predisposte distinte graduatorie. Sono proclamati eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti espressi in ciascuna delle graduatorie. In tutti i casi di parità, viene eletta l'allieva donna.

Capo V

Elezioni nel Collegio di disciplina e nel Comitato unico di garanzia

Art. 41

(Elezioni dei candidati professori e ricercatori per la nomina a membri del Collegio di disciplina)

41.1 L'elezione per la designazione dei componenti nel Collegio di disciplina, di cui all'art. 51 dello Statuto, viene indetta con decreto del Direttore che indica il numero di componenti effettivi e supplenti da designare per ogni categoria tenuto conto delle disponibilità ricevute da soggetti esterni alla Scuola a ricoprire le cariche.

41.2 L'elettorato attivo per l'elezione dei candidati di cui al comma precedente spetta ai professori e ai ricercatori di ruolo o in convenzione al 100% della Scuola.

41.3 L'elettorato passivo spetta, per ciascuna categoria, rispettivamente ai professori di prima fascia in regime di tempo pieno, ai professori di seconda fascia in regime di tempo pieno e a tutti i ricercatori in regime di tempo pieno appartenenti ad aree scientifico disciplinari presenti alla Scuola diverse tra loro ove possibile, che abbiano almeno un anno di servizio ancora da svolgere.

41.4 L'elezione è valida se partecipa alla votazione almeno un quinto degli elettori.

41.5 Gli elettori di ogni categoria indicata all'art. 51, comma 2, dello Statuto, possono esprimere fino a quattro preferenze per i membri effettivi e due preferenze per i membri supplenti, appartenenti ad aree disciplinari diverse tra loro.

41.6 Per ciascuna categoria vengono predisposte distinte graduatorie dei componenti effettivi e supplenti.

41.7 Il Direttore propone al Senato accademico la nomina del Collegio di disciplina tenendo conto dei risultati elettorali e delle disponibilità ottenute dai soggetti esterni alla Scuola secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 3, dello Statuto.

41.8 Il Direttore propone al Senato accademico la nomina del Presidente del Collegio di disciplina e del suo supplente scelti fra professori di prima fascia a tempo pieno appartenenti a materie giuridiche (area scientifico-disciplinare n. 12) che abbiano almeno un anno di servizio ancora da svolgere.

Art. 42

(Rappresentanti scelti fra gli assegnisti di ricerca e gli allievi nel Comitato unico di garanzia)

42.1 L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del rappresentante degli assegnisti di ricerca e del rappresentante degli allievi e i rispettivi supplenti nel Comitato unico di garanzia spetta a tutti gli assegnisti di ricerca e a tutti gli allievi.

42.2 Per ciascuna delle due elezioni la scheda elettorale riporta lo spazio per esprimere fino a due preferenze per il componente effettivo e due per il componente supplente.

42.3 Per ciascuna categoria vengono predisposte distinte graduatorie. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 12, commi 3 e 4, sono proclamati eletti l'assegnista di ricerca e l'allievo che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

Titolo IV

Ricorsi

Art. 43 (*Ricorsi*)

43.1 È ammesso ricorso amministrativo, per vizi di legittimità, alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 44 avverso:

- a) le questioni sull'elettorato attivo o passivo;
- b) la composizione del seggio elettorale;
- c) le operazioni di voto e di scrutinio;
- d) i risultati elettorali indicati nel verbale;
- e) la proclamazione dei risultati elettorali.

43.2 Il ricorso, adeguatamente motivato, è proposto da chiunque abbia interesse nel termine perentorio di cinque giorni decorrenti dalla data iniziale di pubblicazione dell'atto all'Albo Ufficiale on-line ed è depositato all'ufficio del Protocollo della Scuola. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento elettorale, salva diversa determinazione della Scuola.

43.3 La Commissione elettorale valuta gli elementi istruttori e, ove lo ritenga necessario, procede all'audizione del ricorrente, degli eventuali controinteressati, del Presidente e dei componenti del seggio e di chiunque ritenga necessario. Il responsabile del procedimento elettorale effettua l'istruttoria del procedimento derivante dal ricorso e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

43.4 La Commissione elettorale decide in via definitiva entro cinque giorni dalla data di protocollazione del ricorso, dandone notizia al ricorrente e disponendo i provvedimenti eventualmente necessari, che sono adottati con decreto del Direttore da pubblicarsi entro i cinque giorni successivi.

43.5 Nell'ipotesi prevista dal precedente comma 1, lett. a), la Commissione elettorale può chiedere al Direttore di rinviare la data di svolgimento delle votazioni, oggetto di ricorso. In tal caso il Direttore provvede a stabilire una nuova data delle votazioni, comunque non oltre 14 giorni successivi alla data indicata nel decreto di indizione.

Art. 44 (*Commissione elettorale*)

44.1 La Commissione ha competenza permanente ed esclusiva in materia di ricorsi elettorali.

44.2 La Commissione elettorale è presieduta dal Segretario generale ed è composta da un professore di ruolo designato dai Presidi e da un ricercatore, da un allievo e da un membro del personale tecnico amministrativo designati dai rispettivi rappresentanti nel Senato accademico.

44.3 I componenti della Commissione elettorale sono nominati con decreto del Direttore e restano in carica per quattro anni.

44.4 In ogni caso la Commissione elettorale opera se è costituita, oltre che dal Segretario generale, da almeno due componenti regolarmente designati.

44.5 I componenti della Commissione elettorale non possono fare parte del Seggio elettorale.

44.6 In caso di dimissioni, incompatibilità o perdita, per qualunque causa, della condizione di appartenenza alla categoria rappresentata, e qualora sussista un'oggettiva necessità di provvedere, il Direttore provvede alla sostituzione dei componenti della Commissione elettorale, rispettando i criteri di rappresentanza.

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 45

(Termini procedimenti elettorali)

45.1 Ove ricorrano straordinari e obiettivi motivi d'urgenza adeguatamente motivati, i termini previsti dal Regolamento, ad eccezione di quelli previsti in tema di ricorsi, possono essere ridotti con decreto del Direttore da sottoporre a ratifica del Senato accademico. Restano esclusi dall'obbligo di ratifica i provvedimenti di nomina dei seggi elettorali.

45.2 Tutti i termini del Regolamento sono ordinatori, salvo quelli espressamente previsti come perentori.

Art. 46

(Procedimenti elettorali mediante procedure telematiche)

46.1 Le disposizioni procedurali inerenti le tecniche informatiche di funzionamento del sistema elettronico di voto e le modalità di espressione del voto telematico, contenute nel Titolo II, Capo III, del Regolamento, possono essere modificate con provvedimento del Direttore, su proposta del responsabile del procedimento e del Responsabile della sicurezza informatica della Scuola.

Art. 47

(Entrata in vigore e abrogazioni)

48.1 Il Regolamento viene emanato con decreto del Direttore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale on-line della Scuola.